



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 31/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20/9/2016 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 13/2/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 415,00, a titolo di spese di istruttoria, provvigioni dell'intermediario del credito e oneri assicurativi;
- il rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "*informazioni aggiuntive - note esplicative*", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;
- di aver restituito, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 655,43 a titolo di interessi non maturati, oltre all'ulteriore importo di € 49,91 a titolo di commissioni finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio;
- di aver rimborsato l'ulteriore somma di € 77,74 in data 11/12/2015 a titolo di premio assicurativo rischio vita, calcolata secondo il criterio previsto dall'art. 1.9 della polizza collettiva.



Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE C-383/18, sostenendo che l'art. 16, par. 1, della direttiva n. 48/2008 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, ha diritto a una riduzione del "costo totale del credito"; precisa che tale nozione è comprensiva di tutti i costi i costi che il consumatore deve pagare in relazione a un contratto di finanziamento.

## DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario del credito, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Hanno, per contro, natura *recurring* gli oneri assicurativi, in quanto riferibili all'intero arco di svolgimento del rapporto. Al riguardo, si osserva che l'intermediario ha prodotto soltanto una pagina delle condizioni di polizza, la quale non reca indicazione né del codice, né

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della data del fascicolo informativo. Il rimborso dovrà, pertanto, avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*.

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	29
rate residue		31

TAN	▶	5,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	51,67%
in proporzione alla quota interessi	28,29%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Costi d'istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 155,00 <input type="radio"/>	€ 84,86 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 84,86
<input type="radio"/>	Provvigioni intern. credito (up front)	€ 381,78	€ 197,25 <input type="radio"/>	€ 107,99 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 107,99
<input type="radio"/>	Premio rischio vita	€ 155,62	€ 80,40 <input checked="" type="radio"/>	€ 44,02 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 17,91	€ 62,49
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 255,34
						interessi legali	no ▼

Non meritevole di accoglimento è la richiesta delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale della controversia.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 255,34.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS